

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-113 del 13/01/2022
Oggetto	RINNOVO CON SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DALLA SORGENTE "POZZONE" CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) LOCALITA' VILLABERZA - CODICE PROCEDIMENTO RE14A0045. TITOLARE: ZANNINI ENRICO, ZANNINI ANGELA, ZANNINI PATRIZIA, SENTIERI SILVIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-114 del 12/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica N.30234/2021

OGGETTO: RINNOVO CON SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DALLA SORGENTE "POZZONE" CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO **IRRIGAZIONE AGRICOLA** IN COMUNE DI **CASTELNOVO NE' MONTI (RE)** LOCALITA' **VILLABERZA** - CODICE PROCEDIMENTO **RE14A0045**.

TITOLARE: ZANNINI ENRICO, ZANNINI ANGELA, ZANNINI PATRIZIA, SENTIERI SILVIA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che con Determinazione n. 9251 in data 23/07/2015 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna è stata assentita ai sigg. Zannini Enrico e Zannini Savino la concessione di derivazione acqua pubblica da sorgente con procedura semplificata in Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) località Villaberza, da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 sorgente ubicata su terreno di proprietà del sig. Marazzi Giovanni a ciò consenziente, contraddistinta dalla particella 139, del foglio 14 del NCT di detto Comune, coordinate UTM-RER: X = 620.589 Y = 906.222, per una portata massima di l/s 2 corrispondente ad un volume complessivo di m³/anno 50, da destinare all'uso domestico, con scadenza 23/07/2020.

PRESO ATTO dell'istanza in data 23/07/2021 presentata dai sigg. **Zannini Enrico, Zannini Angela, Zannini Patrizia, Sentieri Silvia** tendente ad ottenere il rinnovo con subentro nella titolarità della succitata concessione, alla quale sono stati allegati i seguenti documenti:

- Certificato di morte del sig. Zannini Savino rilasciato dal Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) il 08/10/2018;
- copia della dichiarazione di successione del 21/03/2019, registrata il 21/09/2019 al Volume 88888 Numero 275536, dalla quale si evince che le signore Zannini Angela, Zannini Patrizia e Sentieri Silvia rientrano nell'asse ereditario di Zannini Savino;

DATO ATTO:

- che tale concessione rientra nelle tipologie di cui alla Legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione in Legge del D.L. 125/2020, per cui conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021);
- che pertanto la domanda di rinnovo si considera inoltrata entro i termini di scadenza e contiene tutti gli elementi utili di cui alla normativa di riferimento per la tipologia d'appartenenza;
- che il prelievo richiesto in concessione rientra nella fattispecie contemplata alla lett. c) comma 1 dell'art. 36 Titolo IV del citato Regolamento Regionale e che conseguentemente risulta applicabile la procedura semplificata di cui al medesimo articolo;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dallo stesso art. 36, commi 2 e 3;

CONSIDERATO che nell'istanza di rinnovo il richiedente ha dichiarato che sia l'opera di presa, sia la quantità e le modalità di utilizzo della derivazione sono rimaste invariate rispetto alla concessione originaria.

ACCERTATO che l'utenza in esame è così caratterizzata:

- prelievo di acque **sotterranee (sorgente)**
- portata massima **2,0 l/s**;
- volume annuo massimo **50 m³/anno**;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **6190ER-LOC3-CIM – Monte Fusso – Castelnovo Monti - Carpineti**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO, inoltre:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra la tipologia individuata alla lett. a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015, n. 1792/2016 e n. 1717/2021;
- che, in ragione del consumo annuo da assentire (m³ 50), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00;**
- che tale deposito risulta costituito, per l'importo corrispondente, in occasione del precedente provvedimento autorizzativo succitato, e pertanto non è necessario operare alcuna integrazione o adeguamento dell'importo;
- che, a seguito degli adeguamenti normativi in materia di canone, ai sensi dei quali è stato modificato il criterio di calcolo per l'uso in questione, occorre procedere al conguaglio degli importi del canone di concessione per le annualità successive dal 2015 al 2020, pertanto, i Concessionario sono tenuti al versamento dell'importo di **€ 23,35** quale conguaglio per le annualità pregresse, nonché dell'importo di **€ 12,24** quale canone per l'annualità **2021**, come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO inoltre:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed al quantitativo massimo di prelievo assentito in data 28/12/2021;
- che l'importo, quale conguaglio delle annualità dal 2015 al 2020, risulta regolarmente corrisposto in data 28/12/2021;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi **rinnovata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza** della concessione originaria, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 3 bis della Legge 27 novembre 2020, n. 159 conversione in Legge del D.L. 125/2020.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai sigg. **Zannini Enrico** C.F. ZNNNRC48P22C219F residente in Comune di Castelnovo ne' Monti (RE), **Zannini Angela** C.F. ZNNNGL75A56C219L residente in Comune di Castelnovo ne' Monti (RE), **Zannini**

Patrizia C.F. ZNNPRZ77A60C219J residente in Comune di Carpineti (RE), **Sentieri Silvia C.F. SNTSLV46B63C840G** residente in Comune di Castelnovo ne' Monti (RE), il **rinnovo** della concessione a derivare acqua pubblica dalla sorgente "Pozzone" in Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) località Villaberza da destinare all'uso irrigazione agricola;

- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2 e un volume complessivo annuo di m³ 50 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che il **rinnovo decorre dal 24/07/2020**, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e a norma della D.G.R. 787/2014 la durata sia valida fino al **31 dicembre 2024**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 12,24** per l'anno **2021**, dando atto che la somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che l'importo, quale congruo delle annualità dal 2015 al 2020, risulta già regolarmente corrisposto;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- l) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del Concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata ai Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE (DA FARE TUTTO)

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente ad uso **irrigazione agricola** in territorio del Comune di **Castelnovo ne' Monti (RE)** località **Villaberza** richiesta dai sigg. **Zannini Enrico, Zannini Angela, Zannini Patrizia, Sentieri Silvia** in seguito indicati come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante captazione della sorgente denominata "Pozzone", avente una portata di esercizio di l/s 2, tramite manufatto in sasso e adduzione della risorsa direttamente ai fabbricati di proprietà del Concessionario;
- le opere di prelievo sono site in località Villaberza del Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) su terreno di proprietà del sig. Marazzi Giovanni a ciò consenziente, censito al foglio 14 particella 139, coordinate UTM-RER: X = 614742 Y = 926675;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze irrigue dell'orto (m² 50) e del giardino (m² 50) a uso e consumo proprio del Concessionario, con un consumo annuo di m³ 50.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata massima d'esercizio l/s 2;
- volume annuo complessivo m³ 50.

I Concessionario devono, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2024**, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che i Concessionario abbiano diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4

Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del Concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui i Concessionario non intendano procedere al rinnovo della concessione, dovranno darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo, a conguaglio delle annualità dal 2015 al 2020 dovuto alla Regione Emilia-Romagna, del quale viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 23,35**, come di seguito dettagliato:

Annualità	Canone	Importo Versato	Importo a conguaglio
2015	€ 08,10	€ 8,10	€ 0,00
2016	€ 08,10	€ 8,20	- € 0,10
2017	€ 12,00	€ 8,40	€ 3,60
2018	€ 12,10	€ 8,40	€ 3,70
2019	€ 12,27	€ 8,40	€ 3,87
2020	€ 12,28	€ 0,00	€ 12,28
Totale	€ 64,85	€ 41,50	€ 23,35

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2021** ammonta a **€ 12,24**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto;

5.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **i Concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.5 I Concessionario sono tenuti a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta costituita in occasione della precedente concessione per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, e pertanto non è necessario operare l'adeguamento.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

7.1 Dispositivo di misurazione - Il Concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, dovranno procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente, sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

7.2 Cartello identificativo - Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il Concessionario devono informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del Concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare le opere di presa/raccolta per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio della risorsa.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il Concessionario dovranno sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) – le opere di presa non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla dismissione della sorgente e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento delle opere di presa, su richiesta del Concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**irrigazione dell'orto e giardino a proprio uso e consumo**), il Concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del Concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Art. 10 **Clausola di Solidarietà**

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido ai sigg. **Zannini Enrico, Zannini Angela, Zannini Patrizia, Sentieri Silvia**, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione i Concessionari

(Zannini Enrico)

(Zannini Angela)

(Zannini Patrizia)

(Sentieri Silvia)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.